



IN BREVE n. 50 - 2021
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*



**Coi più fervidi auguri
di Buon Natale
Marco Perelli Ercolini**



COME SI DISTRIBUISCE IL CARICO IRPEF TRA LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI

da Il Punto - Pensioni & Lavoro

La scomposizione delle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF 2019 per tipologia di contribuente rivela che il **53% delle imposte è versato dai dipendenti, un altro 28% è a carico dei pensionati** e il 12% del gettito arriva da imprenditori, commercianti e professionisti: i risultati dell'ultimo Osservatorio curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali.

a cura di Michaela Camilleri - *Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali*

<https://www.ilpuntopensionielavoro.it/site/home/economia-societa/come-si-distribuisce-il-carico-irpef-tra-lavoratori-dipendenti-autonomi-e-pensionati.html>

Tabella 1 – Dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF 2019 relative a tutti i contribuenti

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Dettagli						Imposta media in € per cittadino
		Numero versanti	Ammontare IRPEF in migliaia di €	% Ammontare sul totale	Imposta media in € x contribuente	N. abitanti corrispondenti ai contribuenti	% Contribuenti sul totale	
Zero o inferiore	951.223	10	-16	0,00%	0	1.370.202	2,29%	0
Da 0 a 7.500	9.098.369	2.266.445	312.164	0,18%	34	13.105.871	21,91%	24
Fino a 7.500 compresi negativi	10.049.592	2.266.455	312.148	0,18%	31	14.476.073	24,20%	22
Da 7.500 a 15.000	8.090.485	6.054.065	3.676.327	2,13%	454	11.654.051	19,48%	315
Da 15.000 a 20.000	5.553.260	5.251.432	10.741.776	6,22%	1.934	7.999.270	13,37%	1.343
Da 20.000 a 29.000	9.038.967	8.859.726	34.207.260	19,82%	3.784	13.020.305	21,77%	2.627
Da 29.000 a 35.000	3.303.701	3.272.751	22.055.677	12,78%	6.676	4.758.862	7,96%	4.635
Da 35.000 a 55.000	3.567.095	3.542.479	37.348.052	21,64%	10.470	5.138.271	8,59%	7.269
Da 55.000 a 100.000	1.421.036	1.414.039	30.467.062	17,66%	21.440	2.046.951	3,42%	14.884
Da 100.000 a 200.000	403.254	401.709	18.164.539	10,53%	45.045	580.873	0,97%	31.271
Da 200.000 a 300.000	57.751	57.556	5.199.970	3,01%	90.041	83.188	0,14%	62.508
Sopra i 300.000	40.841	40.745	10.389.906	6,02%	254.399	58.830	0,10%	176.609
TOTALE	41.525.982	31.160.957	172.562.717	100%		59.816.673	100%	

Fonte: Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate 2021 dedicato alle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali

Lavoratori dipendenti

... su un totale di IRPEF versata netta di 155,18 miliardi (165,117 miliardi al lordo del bonus 80 euro), i lavoratori dipendenti ne pagano 92,212, che diventano però 82,275 al netto dell'effetto bonus

... pur essendo poco meno di 19 milioni secondo i dati Istat, rappresentano più della metà dei contribuenti complessivi, pari a 21.464.818 su un totale di 41,526 milioni, e il 55,4% di quanti dichiarano redditi positivi (17,263 milioni su 31,161 milioni)

Pensionati

... nel 2019 la categoria ha versato 46,87 miliardi di euro di IRPEF, pari al 28,4% del totale

... la cifra più significativa è che il 54,58% dei cittadini pensionati dichiara ben il 92,71% di tutta l'IRPEF

IL REGIME FISCALE DEL TFR

Il TFR (trattamento di fine rapporto) non è una regalia, ma consiste in «*quote retributive*» accantonate dal datore di lavoro, mese se per mese e rivalutate annualmente, e consegnate al lavoratore quando viene meno il rapporto di lavoro.

CODICE CIVILE - Art. 2120.

Disciplina del trattamento di fine rapporto.

In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

- a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile (1).

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da atti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione.

(1) Dichiarata illegittimità di questa lettera, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 142 del 5 aprile 1991, nella parte in cui non prevede la possibilità di concessione dell'anticipazione in ipotesi di acquisto "in itinere" comprovato con mezzi idonei a dimostrare l'effettività.

Il trattamento fiscale del TFR è regolato dagli articoli 17 e 19 del Tuir

Art. 17

Tassazione separata

1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile

3.. Per i redditi indicati alla lettera a), gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente.

Art. 19

Indennità di fine rapporto

1. Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.

1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.

1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori ad un anno, tale importo è rapportato a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta.

2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 ⁽¹⁾, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1.

2-bis. Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.

3. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilità della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del comma 1 non si tiene conto dell'eccedenza.

4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonché sulle anticipazioni relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata, rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. Non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile e nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 7 l'imposta, determinata a norma del presente articolo, è dovuta dagli aventi diritto proporzionalmente all'ammontare percepito da ciascuno; nella seconda ipotesi la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione è ammessa in deduzione dall'ammontare imponibile di cui ai precedenti commi.

6. Con decreti del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini dell'applicazione del comma 2 tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

(1) Il riferimento all'articolo 16 di cui alla presente lettera è da riferirsi all'attuale articolo 17 come disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344.

DA ANNAMARIA VILAFRATE (STUDIO CATALDI) - COME SI CALCOLA TASSAZIONE DEL TFR [Il regime fiscale del TFR \(studiocataldi.it\)](http://studiocataldi.it)

Il TFR viene corrisposto al lavoratore non è assoggettato alle aliquote Irpef previste per il reddito da lavoro, bensì ad una tassazione separata per evitare che il reddito del lavoratore nell'anno in cui gli viene corrisposta la liquidazione aumenti a dismisura con conseguente aumento delle tasse da pagare.

Dunque per calcolare le imposte occorre prima di tutto determinare il TFR lordo e poi il TFR netto per il quale è necessario conoscere sia gli anni (e le frazioni di anni) nei quali il lavoratore ha prestato servizio sia le aliquote Irpef relative agli anni da calcolare.

La determinazione del reddito da tassare viene calcolato con un meccanismo complesso, che viene descritto all'art. 19 del TUIR Dpr n. 917/1986 il quale prevede prima di tutto che: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva." La rivalutazione infatti è soggetta a un'imposta sostitutiva del 17% da versare annualmente all'Erario con modello F24.

Per quanto riguarda quindi le regole della tassazione vera e propria del TFR l'art 19 del TUIR sancisce che: "L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici."

L'imposta così calcolata però non è ancora quella definitiva, il legislatore infatti ha stabilito che "Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, (iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti)".

FRANCOBOLLI 2021 - NUOVE EMISSIONI

- **Francobollo celebrativo dell'Associazione Classi Dirigenti delle Pubbliche Amministrazioni, nel 20° anniversario della costituzione**

Data di emissione: 14 dicembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato al quotidiano Il Piccolo, nel 140° anniversario della fondazione "**

Data di emissione: 10 dicembre 2021

- **Francobollo ordinario appartenente alla serie tematica "il Senso civico" dedicato ai Canonici Regolari dell'Immacolata Concezione, nel 150° anniversario della fondazione della Congregazione**

Data di emissione: 8 dicembre 2021

PENSIONI - IL LAVORO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS) È «GRAVOSO»

L'attività di operatore socio sanitario (OSS) rientra tra i lavori gravosi coi vari riflessi pensionistici (ape sociale, pensione anticipata con 41 anni di contributi).

La legge n. 232/2016 definisce gravosa l'attività degli «addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza», facendo riferimento ad una nozione più ampia rispetto a quella individuata ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 5 febbraio 2018 (GU. n. 47 del 26 febbraio 2018).

In particolare, la figura dell'OSA (Operatrice Socio Assistenziale) è inferiore rispetto alla figura dell'OSS (Operatrice Socio Sanitaria) e, pertanto, se alla prima sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui alla legge n. 236/2016 a maggior ragione essi spettano anche agli OSS. Dunque un lavoro gravoso con diritto, pertanto, al ricorrere delle altre condizioni di legge ad accedere all'ape sociale e/o al beneficio della pensione anticipata con 41 anni di contributi (in presenza di lavoro precoce).

Tribunale di Ferrara sezione Lavoro - sentenza del 2 febbraio 2021

ALLEGATI A PARTE - Tribunale di Ferrara sez.Lavoro Sentenza causa 2020/R.G. del 2.02.2021 (documento 266)

FISCO E CETO MEDIO: UNA RIFORMA EQUA? a cura di Riccardo Borserini

In un testo di economia ricordo di aver trovato alcuni grafici usati per illustrare come una diversa distribuzione del reddito corrisponda a diverse composizioni della società: la dimostrazione che se ne ricavava era che una economia sana e bilanciata è caratterizzata dalla prevalenza di reddito generato da un ampio ceto medio. Questo ceto medio, che va dal ceto impiegatizio a dirigenti, militari e professionisti, può anche essere definito come borghesia, ossia quella classe sociale che troppo spesso è stata demonizzata e combattuta in base ad una ideologia che ancora oggi sembra prevalere quando si trattano i temi della fiscalità e della distribuzione della ricchezza.

Alcuni dei recenti provvedimenti legislativi ne sono la prova. Per primi quelli che riguardano la cosiddetta riforma dell'imposta sul reddito che, tra variazione delle aliquote e "ridefinizione" delle spese deducibili, potrebbe finire coll'aggravare il peso delle imposte sui redditi medio alti, all'insegna di una bandiera della comunicazione demagogica "chi ha di più deve dare di più", come se non fosse vero che già oggi più di due terzi del gettito fiscale pesino sulle spalle di una minoranza di contribuenti onesti.

Questa situazione si riflette ugualmente sui pensionati, che per di più non hanno assolutamente modo di difendersi perseguendo alternative di lavoro per aumentare il proprio reddito. A loro carico negli ultimi anni si sono susseguiti prelievi mirati, definiti come "contributi di solidarietà", in palese violazione del principio per cui le norme tributarie devono essere applicate a tutti i contribuenti in

misura uguale a parità di reddito: inoltre, da molti anni, si è violato l'impegno al riconoscimento di una perequazione delle pensioni a fronte di un'inflazione che peraltro non rispecchia il reale aumento del costo della vita.

Infine anche il patrimonio di una classe media lavoratrice e risparmiatrice è minacciato. In vita, da una pesante imposizione e, per i superstiti, dalle imposte di successione che i nostri legislatori prevedono di inasprire drasticamente. Su tutto questo incombe la cosiddetta revisione degli estimi, che potrebbe portare ad applicare una imposta, che era stata parametrata sulla base di valori catastali riconosciuti come convenzionali, a cosiddetti valori di mercato, calcolati chissà come e chissà quando.

Per concludere, a differenza di quanto fatto con il criterio del buon padre di famiglia da privati e imprenditori, in presenza di un bilancio passivo anziché ricercare e combattere gli sprechi e la vera intollerabile evasione, la sensazione è che si continui a perseguire la via dell'aumento delle entrate tributarie, penalizzando chi dichiara in modo veritiero la propria posizione economica e viene perciò pesantemente tassato.

RSA E RSD, DAL 1° GENNAIO STOP ALLE FORNITURE DI DISPOSITIVI E TEST DIAGNOSTICI a cura di Federica Bosco in Sanità Informazione - Salute 9 dicembre 2021

Degani (UNEBA Lombardia): «A rischio la sicurezza di anziani e disabili. La mancata fornitura dei tamponi metterà in dubbio la frequenza dei controlli. Le strutture dovranno rivolgersi al mercato libero che in questo momento è in overbooking a causa del green pass e questo inciderà sui costi e sui tempi di processazione»

Mentre i contagi crescono, la variante Omicron fa paura ed alcune Regioni finiscono in zona gialla, ATS Lombardia informa gli enti gestori delle RSA che a partire dal 1° gennaio 2022 dovranno provvedere in autonomia all'approvvigionamento delle protezioni individuali e dei test diagnostici per prevenire il rischio di contagio da Covid -19.

Un "regalo" di Natale non proprio gradito dalla rete territoriale extraospedaliera che tra meno di un mese si troverà ad avere un costo non indifferente cui far fronte e la necessità di reperire sul mercato un servizio alle migliori condizioni possibili.

Dura la reazione dei diretti interessati. **Luca Degani, presidente di Uneba Lombardia**, associazione che conta oltre 700 tra RSA e RSD sul territorio non ci sta: «Al peggio non c'è mai fine – commenta – In questo momento abbassare la guardia sulla diagnostica infettiva precoce nelle residenze per anziani e disabili è un errore imperdonabile». [**continua**]

LEGGI IN

[RSA e RSD, stop alle forniture di dispositivi e test diagnostici \(sanitainformazione.it\)](https://www.sanitainformazione.it)

LA PENSIONE INPGI È PIENAMENTE CUMULABILE CON I REDDITI DA LAVORO a cura di Valerio Damiani

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/la-pensione-inpgi-e-pienamente-cumulabile-con-i-redditi-da-lavoro>

Le pensioni di anzianità erogate dall'INPGI sono pienamente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Come previsto per i pensionati INPS.

Corte di Cassazione Sez.Lavoro - Civile – sentenza n. 33144 del 20.04.2021 pubbl. il 10.11.2021

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez. Lavoro Civile Sent. n. 33144 pubbl. il 10.11.2021 (documento 267)

RIVALUTAZIONI PENSIONI ENPAM 2022

ART. 26 (Rivalutazione delle pensioni)

Comma 1 Le prestazioni a carico del Fondo sono soggette a rivalutazione sulla base dell'incremento percentuale fatto registrare nell'anno precedente dal numero indice dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati" elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica, pubblicato sul bollettino ufficiale e considerato sino alla seconda cifra decimale. La rivalutazione è applicata annualmente sull'importo complessivo delle prestazioni, erogate a ciascun iscritto dal presente Fondo e dalle gestioni del Fondo Speciale, nella seguente misura:

- a) 75% dell'incremento percentuale del suddetto indice, fino al limite di quattro volte il trattamento minimo a carico del Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti;
- b) 50% oltre tale limite.

Il provvedimento di rivalutazione è annualmente adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente soggetta all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 509/1994.

Comma 2 La maggiorazione di cui al precedente comma decorre - per le pensioni in godimento al 31 dicembre di ciascun anno - a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per la rivalutazione annuale delle pensioni Enpam bisogna aspettare a metà gennaio quando verrà dichiarato dall'Istituto Centrale di Statistica l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati di dicembre 2021 col calcolo dell'incremento percentuale registrato nell'anno. Di solito il pagamento avverrà col rateo della pensione di marzo comprensivo degli arretrati.

INTERVENTO DIFFERITO e CONSENSO INFORMATO

Il consenso informato non è necessario se il medico decide di differire un intervento chirurgico perché non lo ritiene necessario.

"...non diritto ad informazione per il differimento di un intervento: è atto, questo, che non implica un trattamento sanitario per l'appunto, ma un suo differimento."

Il paziente non ha il diritto di dare il consenso anche alla non esecuzione dell'intervento, ossia che dato il consenso per l'intervento lo stesso debba essere nuovamente informato se l'intervento non viene eseguito o rimandato, trattasi infatti di una scelta rimessa alla scienza del medico. Il paziente in sostanza può dare il consenso a un intervento a cui si deve sottoporre, non può pretendere che lo stesso venga effettuato se il medico lo ritiene superfluo o comunque non necessario. (Annamaria Villafrate - Studio Cataldi)

Corte di Cassazione Sezione III Civile - Sentenza n. 39084 del 3.11.2021 dep. il 9.12.2021

ALLEGATI A PARTE - CORTE CASS. Sez. 3° Civile Sent. n. 39084 del 3.11.2021 pubbl. il 9.12.2021 (documento 268)

AGENZIA DELLE ENTRATE - CESSIONE DEL CREDITO PER

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE da la Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

Dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, tra cui l'estensione dell'obbligo di richiedere il visto di conformità, chi dovrà comunicare la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia?

Risponde Paolo Calderone

Per esercitare l'opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura bisogna trasmettere

telematicamente il nuovo modello di comunicazione approvato dal recente [provvedimento](#) dell'Agenzia delle entrate del 12 novembre 2021.

Come previsto dallo stesso provvedimento, la comunicazione va fatta:

- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall'amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.

Se, invece, si deve comunicare la cessione del credito relativamente a rate residue non fruite, l'invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio. Si ricorda, infine, che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l'opzione.

IL TFR NELLA P.A. (mpe)

Il Tfr anche per i neo assunti dopo il 2000 nella P.A. viene differito nei pagamenti. Non è più il vecchio premio trattamento di fine servizio con caratteristiche prevido-assistenziale a carattere assicurativo mutualistico, ma un vero e proprio trattamento di fine rapporto pagato (così affermano nei ministeri) dal datore di lavoro anche se poi avviene una trattenuta di rivalsa degli stessi importi per non creare disparità nella retribuzione coi colleghi ancora al vecchio trattamento di fine servizio e pertanto soggetti alla trattenuta ordinamentale perché in servizio di ruolo ante 2000; trattenuta sì ma con modalità di calcolo del Tfs migliori...

Ora mi domando: perché lo Stato pretende molto rigorosamente che i versamenti per il Tfr a carico del datore di lavoro siano un imperativo di legge con pesanti sanzioni per l'inosservanza alla personale capitalizzazione, mentre egli stesso non osserva la disposizione e differisce di anni nei pagamenti? costringendo chi ha bisogno di quei soldi e su cui, cessando l'attività lavorativa, ha fatto conto a stipulare convenzioni costose per aver i suoi soldi subito?

Ora è stata stipulata una nuova convenzione....e tutto tace!...

PENSIONI MEDICI, FIRMATA NUOVA INTESA SINDACATI-BANCHE PER TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO ANTICIPATO in DoctorNews di martedì 14 dicembre 2021

[Pensioni medici, firmata nuova intesa sindacati-banche per trattamento di fine servizio anticipato \(doctor33.it\)](#)

MIUR - COVID-19: OBBLIGO VACCINALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA – SUGGERIMENTI OPERATIVI da DplMo - fonte: Miur

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha pubblicato la nota n. 1889 del 7 dicembre 2021, con alcuni suggerimenti operativi circa l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, previsto dall'art. 2 del [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#).

A decorrere dal 15 dicembre 2021, scatta l'obbligo vaccinale per il "*personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore*".

La vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde "rafforzata" (vaccinazione e guarigione).

La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID-19, ora pari a nove mesi.

ALLEGATI A PARTE - MIUR Nota n. 1889 del 7.12.2021 (documento 269)

IL CARICO FISCALE 2019 DEGLI ITALIANI e DEI PENSIONATI

Riceviamo dal dott. Stefano Biasoli questa interessante documentazione con il carico fiscale dei pensionati riferita ai redditi 2019 :

- a) il **54,58%** dell'IRPEF complessiva (25,583.962 miliardi) è stato versato dai pensionati che hanno denunciato un reddito da 15.000 a 35.000 euro l'anno, platea di contribuenti pari al **45,85%** (6.193.414 individui). Il rapporto percentuale tra IRPEF versata e numero dei contribuenti, pari al **119%**, significa che un pensionato ha mediamente versato **0,19 volte in più** rispetto al reddito proprio del coacervo delle tre fasce:
 - 15-20 mila,
 - 20-29 mila,
 - 29-35 mila;
- b) il **34,72%** dell'IRPEF complessiva (16,274.441 miliardi) è stato versato dai pensionati che hanno denunciato un reddito da 35.000 a 100.000 euro l'anno, platea di contribuenti pari allo **8,48%** (1.145.552 individui). Il rapporto percentuale tra IRPEF versata e numero dei contribuenti, pari al **409%**, significa che un pensionato ha mediamente versato **3,09 volte in più** rispetto al reddito proprio del coacervo delle due fasce:
 - 35-55 mila,
 - 55-100 mila;
- c) il **3,41%** dell'IRPEF complessiva (1,596.727 miliardi) è stato versato dai pensionati che hanno denunciato un reddito superiore ai 100.000 euro l'anno, platea di contribuenti pari allo **0,25%** (32.912 individui). Il rapporto percentuale tra IRPEF versata e numero dei contribuenti, pari al **1.364%**, significa che un pensionato ha mediamente versato **12,64 volte in più** rispetto al reddito proprio del coacervo delle tre fasce:
 - sopra 300 mila,
 - 200-300 mila,
 - 100-200 mila;
- d) questi ultimi, uniti ai pensionati che hanno denunciato un reddito da 35.000 a 100.000 euro l'anno, hanno versato il **38,13%** dell'IRPEF complessiva, platea di contribuenti pari allo **8,73%** (1.178.464 individui). Il rapporto percentuale tra IRPEF versata e numero dei contribuenti, pari al **437%**, significa che un pensionato ha mediamente versato **3,37 volte in più** rispetto al reddito proprio del coacervo delle cinque fasce:
 - 35-55 mila,
 - 55-100 mila,
 - 100-200 mila,
 - 200-300 mila,
 - sopra 300 mila.

ALLEGATI A PARTE - IL CARICO FISCALE DEGLI ITALIANI E DEI PENSIONATI nel 2019 (documento 270)

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ e RICALCOLO DELLE PENSIONI
RETRIBUTIVE Lettera di Poerio al prof. Draghi e alla on.le Meloni



FEDER.S.P.eV.
FEDERAZIONE SANITARI PENSIONATI E VEDOVE
MEDICI - VETERINARI - FARMACISTI



Illustre Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Mario Draghi

Gentile On.
Giorgia Meloni
Presidente Fratelli D'Italia

Loro sedi

Prot. 13111-13/12/2021

Oggetto: contributo di solidarietà e ricalcolo delle pensioni retributive

Da notizie di stampa (Adnkronos) l'On. Giorgia Meloni, al termine dell'incontro col Presidente del Consiglio Prof Mario Draghi, ha dichiarato "A dicembre scadrà il contributo di solidarietà ai pensionati (over 100.000 € lordi/anno – ndr) molto, molto più fortunati di quelli che vanno in pensione oggi o dei giovani di domani: chiediamo che si reintroduca il contributo di solidarietà e abbiamo portato al Presidente Draghi la nostra storica proposta di ricalcolo delle pensioni retributive troppo alte per sanare la vergogna delle pensioni d'oro".

Illustre Sig. Presidente del Consiglio e gentile On. Meloni, la presente per rammentarvi che dal 2000 a oggi il contributo di solidarietà è stato applicato per ben quattro trienni (12 anni su 20) nonostante la Consulta abbia più volte sentenziato "...il contributo sulle pensioni costituisce una misura del tutto eccezionale nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema della previdenza".

Voglio precisare che, se il Paese è in difficoltà, a chi riceve una pensione elevata si possa richiedere un contributo di solidarietà eccezionale e limitato nel tempo **a patto che** tale contributo venga richiesto anche ai lavoratori attivi e ai cittadini con uguale introiti di qualsiasi tipo essi siano. Si tratta infatti di una vera e propria **tassa**, e le tasse debbono essere pagate da tutti i cittadini, non solo da una sola categoria, a norma di Costituzione.

Contributo di solidarietà definito da Dario di Vico come "slittamento lessicale che sostituisce la parola **tassa**", ma che personalmente amo definire come "esproprio proletario di sovietica memoria", che scaricato sulle pensioni over 100.000 € lordi/anno rastrella risorse tali da assomigliare, dal punto di vista del Bilancio dello Stato, a semplici briciole.

Siamo stati variamente definiti come “parassiti sociali” (termine molto usato, purtroppo in tempi abbastanza recenti della nostra storia che ci auguriamo definitivamente superati), “ladri di pensioni” e “più avari di Arpagone” da soggetti che mentono sapendo di mentire.

Siamo “Dirigenti pubblici e privati” che per oltre quarant’anni di vita lavorativa hanno versato contributi previdenziali per un importo, attualizzato alla data di cessazione del servizio attivo, da 1,8 milioni di euro a oltre 2 milioni, cifre che coprono abbondantemente l’entità delle pensioni in essere come più volte dimostrato dal Prof Alberto Brambilla, Presidente di “Itinerari Previdenziali”, nelle aule parlamentari in occasione della presentazione al Governo e alle Commissioni parlamentari dell’annuale “rapporto sul bilancio del sistema previdenziale”.

Siamo pensionati che contribuiscono abbondantemente ad assicurare a tutti i cittadini il pieno godimento di diritti fondamentali quali istruzione, sanità, assistenza sociale, etc. (da precisare che oltre il 50% dei 16,2 milioni di pensionati è parzialmente o totalmente assistito e che oltre il 50% dei 40 milioni di contribuenti italiani dichiara al Fisco “zero” o poco più: dati questi da terzo mondo e non da settima potenza industriale mondiale).

Siamo pensionati che sono andati in quiescenza nella certezza del rispetto del principio di “legittimo affidamento” ai sensi del quale quando vanno in pensione firmano con lo Stato un vero e proprio contratto che non può essere disatteso da una delle parti contraenti. **Pacta servanda sunt.**

Siamo pensionati che continuano a pagare l’aliquota marginale massima dell’Irpef diversamente da quanto succede nei più importanti Paesi europei dove i pensionati godono di una fiscalità di favore e vengono detassati in rapporto all’età.

Si precisa inoltre che il ricalcolo delle pensioni retributive con il metodo contributivo proposto nel tempo da vari politici e caldeggiato dall’ex Presidente INPS, Prof Tito Boeri, il quale dovrebbe sapere che non è realizzabile per assoluta carenza di dati sicuri, soprattutto relativamente agli anni ‘60 e ‘70, in quanto il ricalcolo contributivo non può prescindere dalla conoscenza analitica dei contributi versati durante l’intera attività lavorativa.

Si tratta di soggetti i quali da anni sono accecati da anacronistiche ideologie di ispirazione catto-comunista che vorrebbero trasferire risorse previdenziali da chi le pensioni le ha maturate e meritate (sia per le alte funzioni svolte che per i contributi versati) a chi gode oggi di pensioni senza, o con una insufficiente base contributiva, ancora una volta confondendo assistenza e previdenza, i cui bilanci non sarebbero in sofferenza senza il peso improprio dei carichi di natura assistenziale che devono essere sostenuti dalla fiscalità generale ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. Separazione già prevista dalla Legge 88/1989 e dalla Legge 335/1995.

A LEI, Signor Presidente, e alla On. Meloni (che improvvidamente a novembre Le ha formalmente chiesto di rinnovare il contributo di solidarietà) **ricordiamo che**, qualora il maxiemendamento alla Legge di Bilancio 2022 contenesse un comma che rinnovi un contributo di solidarietà a carico dei soliti tartassati, la Feder.S.P.eV. e le Associazioni a essa collegate, si attiveranno per invitare tutti i nostri iscritti, i loro parenti e i loro amici, a **non votare** per tutti quei partiti che saranno complici di questa reiterata ingiustizia.

Noi non staremo zitti e tranquilli. Sappiamo, però, come agire per tutelare i nostri diritti pensionistici frutto di decenni di lavoro e di contributi.

Torniamo, quindi, a chiedere a Lei, Signor Presidente, e alla On. Meloni di incontrarci per spiegare, cifre e tabelle alla mano, la **correttezza delle nostre idee e delle nostre legittime pensioni.**

Rispettosi saluti.

Prof. Michele Poerio
Presidente Nazionale FEDER.S.P.eV.
e Segretario Generale CONFEDIR



Roma, 13/12/2021

COVID - IL CONSIGLIO DEI MINISTRI PROROGA LO STATO DI EMERGENZA SINO AL 31 MARZO da Quotidiano Sanità

[Covid. Il Consiglio dei Ministri proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo. Ecco il decreto con le altre novità per combattere la pandemia - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

Il capo della Protezione civile e il commissario straordinario potranno adottare ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del Covid. Realizzazione e l'allestimento di una infrastruttura presso un sito militare per lo stoccaggio e la conservazione delle dosi vaccinali per le esigenze nazionali. Restano le possibilità di lockdown nazionale o per zone limitate, così lo smart working per i fragili ed il congedo per genitori con figli in quarantena. Tamponi a prezzi calmierati per tutto il 2022.

ALLEGATI A PARTE - Bozza Decreto Consiglio dei Ministri (documento 271)

OPZIONE DONNA, INCLUSE ANCHE LE NATE NEL 1963 da PensioniOggi – a cura di Vittorio Spinelli

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-incluse-anche-le-nate-nel-1963-ecco-la-tavola-con-le-decorrenze>

Ancora un anno per l'opzione donna. Il ddl Bilancio 2022 interviene nuovamente sul particolare regime pensionistico dall'articolo 1, co. 9 della legge 243/04 che permette alle sole lavoratrici di accedere alla pensione di anzianità con requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli, scontando questa agevolazione con un calcolo interamente contributivo del trattamento di pensione.

Possono usufruire le donne che compiono 58 anni (59 anni le autonome) entro il 31 dicembre 2021 a condizione di avere alla medesima data 35 anni di contributi (obbligatori, da riscatto, volontari e quelli figurativi ad eccezione dei periodi di disoccupazione e malattia per le lavoratrici dipendenti del settore privato). Non sono validi i contributi in cumulo di altre gestioni previdenziali (es. gestione separata Inps, casse professionali), validi invece se ricongiunti.

Sempre in vigore la finestra di 12 mesi (18 se autonome).

GOVERNO - LE FAQ SUL GREEN PASS “RAFFORZATO” da DplMo – fonte: Governo

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato ulteriori FAQ in materia di Green Pass. In particolare, ha fornito alcune risposte sul cd. Green pass “rafforzato”.

Queste le FAQ pubblicate

Qual è la differenza tra green pass base e green pass rafforzato?

Il green pass base indica la Certificazione verde COVID19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall'infezione Covid-19 o l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.

Per green pass rafforzato, invece, si intende la Certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall'infezione Covid-19.

Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. Anche nei casi in cui è richiesto il green pass rafforzato, si applicano le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri

definiti con [Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 – pdf: apre una nuova finestra](#).

A cosa serve il green pass rafforzato?

Il green pass rafforzato è richiesto in zona bianca, in zona gialla e in zona arancione per effettuare spostamenti, accedere ad attività e servizi che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni sulla base della normativa vigente, e nel rispetto della disciplina della zona bianca.

In zona bianca e gialla, ad esempio, è richiesto per l'accesso a spettacoli, competizioni ed eventi sportivi, ristorazione al chiuso, feste (tranne quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose), discoteche e cerimonie pubbliche. In zona arancione, per l'accesso a palestre, sagre, fiere, convegni, congressi.

Il green pass rafforzato è sempre richiesto per accedere ai servizi di ristorazione al chiuso?

Sì, per il consumo al tavolo al chiuso in zona bianca, gialla e arancione, senza limitazioni di commensali. Fanno eccezione i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Per l'accesso a questi ultimi servizi, quindi, sarà consentito esibire anche la Certificazione verde COVID-19 base, che attesta l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

Quando entra in vigore il green pass rafforzato?

A decorrere dal 29 novembre 2021, il green pass rafforzato è richiesto in zona gialla e arancione. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, è richiesto anche in zona bianca.

Per avere il green pass rafforzato bisogna scaricare una nuova Certificazione verde COVID-19?

No, basterà presentare agli addetti alle verifiche il green pass da vaccinazione o da guarigione già in tuo possesso. Sarà l'App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Come avviene la verifica del green pass rafforzato?

Fino al 5 dicembre 2021, è consentita la verifica del possesso del green pass rafforzato in formato cartaceo. Dal 6 dicembre 2021, i controlli potranno essere effettuati utilizzando l'app VerificaC19, che sarà in grado di riconoscere la validità dei certificati utilizzando l'impostazione specifica per il green pass rafforzato.

CAMERA - APPROVATA DEFINITIVAMENTE LA LEGGE FISCO-LAVORO da DplMo

La Camera, nella giornata del 14 dicembre 2021, ha votato, con 429 voti favorevoli, la questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del [decreto 21 ottobre 2021, n. 146](#), recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Approvato dal Senato) (C. 3395) nel testo delle Commissioni, identico a quello approvato dal Senato.

[Le modifiche apportate al Decreto Legge n. 146/2021 dalla legge di conversione](#)

← CTRL + clic

GARANTE PRIVACY - IL SUPER GREEN PASS NON VA CHIESTO NEI LUOGHI DI LAVORO Fonte: Garante per la protezione dei dati personali pubbl. 14.12.2021
Il Garante per la protezione dei dati personali, in merito al Green pass cd. "rafforzato", chiarisce che

non deve essere richiesto per accedere al luogo di lavoro, in quanto basta la versione base del certificato verde Covid-19, rilasciato anche in caso di effettuazione del tampone risultato negativo. A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle [Faq](#) predisposte dal Governo – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i lavoratori. L’uso della app per il Super green pass per queste categorie di soggetti è dunque illegittimo.

L’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, ha già indicato al Ministero della salute le misure per evitare l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai [green pass](#) rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo.

UN DISEGNO DI LEGGE PER RIFORMARE LA FORMAZIONE MEDICA:

ORA C’È a cura di Saverio Proia - da Quotidiano Sanità di giovedì 16 dicembre 2021

[Un disegno di legge per riformare la formazione medica: ora c’è - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

ALLEGATI A PARTE - Disegno di Legge per riformare formazione medica (documento 272)

LEGGI ANCHE

[La formazione medica e quel ddl che può essere la base di una svolta - Quotidiano Sanità \(quotidianosanita.it\)](#)

INPS - NUOVO PROCESSO DI ACQUISIZIONE DEI DATI AI FINI

DEL CALCOLO DEL “TFR DIPENDENTI PUBBLICI” da DplMo - fonte:

Inps

L’INPS, con il circolare n. 185 del 14 dicembre 2021, fornisce le istruzioni per l’avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici utili ai fini del calcolo del TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, da Posizione Assicurativa e da “Ultimo miglio TFR”, nonché per la visualizzazione del “Cruscotto accantonamenti TFR” e per la relativa procedura di “Simulazione” del calcolo della prestazione.

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 185 del 14.12.2021 (documento 273)

TFR - AGGIORNATO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021

Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2020, vanno rivalutate dello **3,867669 %**.

CONGEDO DI PATERNITA', MA NON A TUTTI I LAVORATORI

Il testo della Legge di Bilancio 2022 prevede la conferma del congedo di paternità di 10 giorni, più un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria, rendendoli permanenti in ossequio anche alla Direttiva europea 2019/1158 che impone il riconoscimento agli Stati Membri per i padri lavoratori dipendenti un minimo di dieci giorni di congedo in occasione della nascita di un figlio.

Ma attenzione, la disposizione non si applica ai padri lavoratori autonomi né per i dipendenti pubblici mancando per questi ultimi il relativo provvedimento attuativo previsto dall'art. 1, c. 8, della L. 92/2012 che ne subordina l'operatività all'approvazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione, atteso ma mai attuato da 10 anni !!! perché? Cosa dicono i Sindacati di categoria?

DIRETTIVA EUROPEA 1158/2019

Articolo 4 Congedo di paternità

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che il padre o, laddove e nella misura in cui il diritto nazionale lo riconosce, un secondo genitore equivalente abbia diritto a un congedo di paternità di dieci giorni lavorativi da fruire in occasione della nascita di un figlio del lavoratore. Gli Stati membri possono stabilire se il congedo di paternità possa essere fruito parzialmente prima della nascita del figlio o solo dopo la nascita del figlio e se possa essere fruito secondo modalità flessibili.
2. Il diritto al congedo di paternità non è subordinato a una determinata anzianità lavorativa o di servizio.
3. Il diritto al congedo di paternità è concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del lavoratore, come definiti dal diritto nazionale.

ATTENZIONE ALLE SANZIONI

Articolo 20 Recepimento

- 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2022.** Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, per la retribuzione o l'indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 agosto 2024. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
3. Le disposizioni adottate dagli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
5. Le norme e le modalità dettagliate di applicazione della presente direttiva sono definite conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, purché siano rispettati le prescrizioni minime e gli obiettivi della presente direttiva.
6. Al fine di conformarsi agli articoli 4, 5, 6 e 8 della presente direttiva e alla direttiva 92/85/CEE, gli Stati membri possono tenere conto di qualsiasi periodo di assenza dal lavoro per motivi di famiglia, e della relativa retribuzione o indennità, in particolare per il congedo di maternità, il congedo di paternità, il congedo parentale e il congedo per i prestatori di assistenza, disponibili a livello nazionale che vanno oltre le disposizioni minime previste dalla presente direttiva o dalla direttiva 92/85/CEE, a condizione che siano soddisfatti i requisiti minimi per tali congedi e che il livello generale di tutela offerto ai lavoratori nei settori disciplinati da tali direttive non sia ridotto.
7. Qualora garantiscano una retribuzione o un'indennità pari ad almeno il 65 % della retribuzione netta del lavoratore, che può essere soggetta a un massimale, per almeno sei mesi di congedo parentale per ciascun genitore, gli Stati membri possono decidere di mantenere tale sistema anziché prevedere la retribuzione o indennità di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
8. Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente, e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva.

LEGGE n.92 – 2012

Articolo 1 comma 7 – 8

7. Le disposizioni della presente legge, per quanto da esse non espressamente previsto, costituiscono principi e criteri per la regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.

8. Al fine dell'applicazione del comma 7 il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, individua e definisce, anche mediante iniziative normative, gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina relativa ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.